

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 18 agosto 1990, n. 192

Legge | 7 agosto 1990 | **n. 241**

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Capo IV-bis Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo

Articolo 21 novies

Annullamento d'ufficio

Testo in vigore dal 18 dicembre 2025

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21 octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a sei mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo. (2) (4)

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di sei mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#). (3)

(1)

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'[art. 14, L. 11.02.2005, n. 15](#), con decorrenza dal 08.03.2005.

(2) Il presente comma è stato così modificato prima dall'[art. 25, D.L. 12.09.2014, n. 133](#) con decorrenza dal 13.09.2014, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, [L.](#)

11.11.2014, n. 164 con decorrenza dal 12.11.2014, poi dall'art. 6, L. 07.08.2015, n. 124 con decorrenza dal 28.08.2015, poi dall'art. 63, D.L. 31.05.2021, n. 77, con decorrenza dal 01.06.2021, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 29.07.2021, n. 108 con decorrenza dal 31.07.2021, e da ultimo dall'art. 1, L. 02.12.2025, n. 182 con decorrenza dal 18.12.2025.

(3) Il presente comma aggiunto dall'art. 6, L. 07.08.2015, n. 124 con decorrenza dal 28.08.2015, è stato poi così modificato prima dall'art. 63, D.L. 31.05.2021, n. 77, con decorrenza dal 01.06.2021, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 29.07.2021, n. 108 con decorrenza dal 31.07.2021, e poi dall'art. 1, L. 02.12.2025, n. 182 con decorrenza dal 18.12.2025.

(4) Con sentenza C.Cost. 25.06.2025, n. 88 la Corte ha dichiarato:

- inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21-nonies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 1, lettere b) e d), e 5, lettere a) e c), della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, ratificata e resa esecutiva con la legge 1° ottobre 2020, n. 133, dal Consiglio di Stato, sezione sesta, con la sentenza non definitiva indicata in epigrafe;

- non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21-nonies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 9, primo e secondo comma, e 97, secondo comma, Cost., dal Consiglio di Stato, sezione sesta, con la sentenza non definitiva indicata in epigrafe.